

**Circolare 19 - 2020 – Crediti
d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro e per la
sanificazione e l'acquisto dei
dispositivi di protezione**

1. PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 recante le istruzioni e il modello per beneficiare del credito di imposta introdotto da Decreto Rilancio ([D.L.19/05/2020](#)) in relazione al sostenimento delle seguenti spese:

- 1) spese di adeguamento degli ambienti di lavoro** (spettante solo ad alcune categorie di contribuenti individuati da appositi codici ATECO come da tabella allegata);
- 2) spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI)** (spettante a tutti i titolari di partita iva);

N.B. risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Le spese dovranno essere distinte in:

- A) **Spese a Consuntivo:** le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 **fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione;**
- B) **Spese a Preventivo:** le spese ammissibili da sostenere **dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020.**

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- Per gli esercenti arti e professioni rileva il **principio di cassa** per cui saranno agevolabili solo le spese pagate entro il 31.12.2020
- Per le imprese individuali e le società rileva il **principio di competenza** per cui saranno agevolabili le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data di pagamento.

2. LA PROCEDURA

I beneficiari comunicano all'Agenzia con apposito **modello**, da trasmettere **in modalità esclusivamente telematica**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell'anno 2020.

A seconda delle comunicazioni ricevute, l'Agenzia determina l'importo del credito d'imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l'utilizzo **in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021**, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta fruibili.

3. IL MODELLO

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente in modalità telematica tramite intermediario abilitato o tramite il proprio cassetto fiscale. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all'Agenzia di optare, invece che per l'utilizzo **in compensazione** dei crediti d'imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad

altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. I BENEFICIARI DEI CREDITI D'IMPOSTA

A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli:

- **operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.** (in qualunque regime fiscale ordinario semplificato o forfettario o agrario)
- **le associazioni, fondazioni;**
- **altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.** Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa.

5. LA MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

N.B.: Nell'istanza andrà indicato l'importo del credito d'imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

1) Misura del credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al **60% delle spese sostenute nel 2020**, in relazione a **un massimo di 80 mila euro, per l'adeguamento** degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

2) Misura del credito per spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al **60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.** Il credito d'imposta spetta fino a **un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

6. UTILIZZO DEL CREDITO

- In **detrazione nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello unico/2021 relativo ai redditi 2020);
- In **compensazione in compensazione tramite F24, nell'anno 2021** presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Non è stato ancora reso disponibile il codice tributo da utilizzare per la compensazione in F24;
- **Cessione, anche parziale, del credito d'imposta a terzi soggetti,** ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può avvenire fino al 31 dicembre 2021.

7. TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

1) Credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro

La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021.

Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili **sostenute nel 2020**.

2) Credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI

La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata **dal 20.07.2020 al 07.09.2020**.

8. TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

1) Credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: A) gli interventi e B) gli investimenti.

A) gli **interventi agevolabili** sono quelli **necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie** e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

A.1) quelli **edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

A.2) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti **"arredi di sicurezza"**);

B) gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo

della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Inoltre, requisito ulteriore è che **le tipologie di interventi agevolabili** di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

L'agevolazione spetta per le spese sostenute nel 2020, pertanto si presume anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva cioè sull'imponibile.

2) Credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI

Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per due categorie di spese:

A) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

B) per l'acquisto di dispositivi e prodotti:

- i. di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- ii. detergenti e disinfettanti;
- iii. di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

iv. atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

A titolo di esempio:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione e/o chiarimento in merito.

Con i saluti più cordiali.

Marchini & Associati